

Comune di

SAN PIERO PATTI

Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all'emergenza da Covid-19

INDICE

OBIETTIVI E FINALITA'

PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73.

Art. 1 - Disciplina e scopo dell'agevolazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 3 - Misura dell'agevolazione

PARTE II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE *Articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73.*

Art. 4 - Disciplina e scopo dell'agevolazione

Art. 5- Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 6 - Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

Art. 7 - Misura dell'agevolazione

PARTE III

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO -

Art. 8 - Modalità di concessione dell'agevolazione

Art. 9 - Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

Art. 10- Norma finali

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Efficacia

OBIETTIVI E FINALITA'

L'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche dell'economia e delle famiglie in genere.

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, sono state fissate delle agevolazioni legate al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e orientate ad attenuare l'impatto finanziario conseguente sulle categorie economiche interessate da limitazioni e restrizioni e sulle famiglie che hanno subito le conseguenze negative dei blocchi anche economici.

In particolare l'articolo 6 - **Agevolazioni Tari** - prevede che:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la*

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

Invece l'articolo 53 - **Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche** - prevede che:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a. una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b. una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes

c. *il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

2. *All'onere di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

La circolare dell'IFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Agevolazioni tari non domestiche 2021 (ex art. 6 d.l 73/2021 e termine per le deliberazioni)", illustra ai Comuni le linee guida per tali agevolazioni.

Con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, si è proceduto al «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie».

PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La prima parte del presente regolamento, in coerenza con i principi della Delibera ARERA n. 158 del 07.05.2020, disciplina modalità e procedure per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori economici per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile.
2. I destinatari principali delle riduzioni di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici ovvero nei soggetti esercenti attività economiche interessate da chiusure obbligatorie e/o da restrizioni la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, ovvero dalle Ordinanze sindacali, dirette al contrasto della diffusione del COVID-19.

Articolo 2

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte prima del presente Regolamento sono i titolari di utenze non domestiche, attivi alla data del 01.01.2021, che hanno subito riduzioni e restrizioni a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, specificatamente:
 - a. le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in forza di provvedimenti restrittivi emanati a livello nazionale, regionale o comunale;

- b. le categorie economiche non interessate da chiusure o limitazioni che hanno subito comunque un danno e che abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.

Articolo 3

Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione prevista viene concessa, nei limiti delle somme assegnate per l'anno 2021, nella misura massima del 100% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021.
2. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle istanze pervenute e ammissibili, l'agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 100% alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera a), del superiore articolo 2. La restante parte verrà ripartita proporzionalmente alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 2.

PARTE II

MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

Articolo 4

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La seconda parte del presente regolamento, disciplina modalità e procedure per la concessione, ai soggetti privati, che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, delle seguenti agevolazioni individuate secondo l'ordine di priorità di seguito fissato:
 - a) riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b) compartecipazione al costo del servizio idrico dell'esercizio 2021;
 - c) contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo.

2. Lo scopo delle agevolazioni di cui al comma 1 è quello di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche risiedenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.
3. L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche utilizzate ad uso residenziale abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

Articolo 5

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte seconda del presente Regolamento sono le famiglie ovvero le persone fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE di cui al successivo articolo 7

Articolo 6

Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 8 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
 - a) essere soggetti passivi TARI dell'Ente;
 - b) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto dell'assoggettamento alla TARI per il quale chiede l'agevolazione;
 - c) versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, di cui al successivo articolo 10.
2. Gli aventi titolo in base ai suddetti requisiti che hanno beneficiato di altra contribuzione e/o agevolazioni previste dal fondo di solidarietà alimentare per l'anno 2021, concorreranno alle misure di sostegno per la TARI, qualora le risorse saranno sufficienti a coprire le richieste di chi invece non ha goduto di tali agevolazioni e/o contributi;

Articolo 7

Misura delle agevolazioni

1. Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'articolo 4:
 - a. la riduzione del saldo TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b. la compartecipazione al costo del servizio idrico sostenuto per l'esercizio 2021, sino alla misura massima del 100% di quanto dovuto, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2;
 - c. un contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, dell'importo massimo di euro 500,00 per nucleo familiare residente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le singole agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0	5.000,00	100%
Seconda fascia	5.000,00	8.000,00	70%
Terza fascia	8.000,00	10.000,00	50%

3. In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata secondo l'ordine di priorità stabilito

dall'articolo 7, eventualmente ridotta in maniera proporzionale se i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute.

4. Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di priorità.
5. In caso di più nuclei familiari coabitanti la stessa unità immobiliare identificata catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti la medesima.
6. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2022, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti. In assenza di tali situazioni si procederà al rimborso di quanto pagato in più.

PARTE III

MODALITÀ DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Articolo 8

Modalità di concessione delle agevolazioni e del contributo

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione e/o al predetto contributo, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, preferibilmente in modalità on-line alla mail protocollo@comune.sanpieropatti.me.it o alla pec protocollo@pec.sanpieropatti.me.it. nel rispetto della modulistica adottata scaricabile dal sito web www.comune.sanperopatti.me.it.
1. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
2. Le procedure di assegnazione ed erogazione delle agevolazioni seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.

Articolo 9

Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
 - b. accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;
 - c. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione ed alla sua erogazione;
 - d. acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.
2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Efficacia

Il presente regolamento estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle

risorse da parte della giunta comunale.

Articolo 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.

Articolo 12

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021.